



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 705 del 03/07/2024

OGGETTO: RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE IN CAVO INTERRATO A 23 KV E RELATIVE OPERE ACCESSORIE NEL COMUNE DI VALDISOTTO (SO) - LINEA CIUK-MARECCIANE.

N. REG. 13/2024

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- la legge regionale 16/08/1982 n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 V" e s. m. e i.;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s. m. e i.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 anche come successivamente modificata ed integrata, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s. m. e i., ed in particolare l'art. 28 "Funzioni delle province".

VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 21 dicembre 2023, che affida al sottoscritto ingegnere Antonio Rodondi, le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, edilizia scolastica e patrimonio";

PREMESSO CHE:

- in data 25/01/2024 con domanda acquisita al prot. n. 9856, la società Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (P.Iva 01017590140) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982 n. 52, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica in cavo interrato a 23 kV e relative opere accessorie in Comune di Valdisotto, denominata "Ciuk-Marecciane";
- l'istanza, anche come successivamente integrata il 18/06/2024, corredata da relazione tecnica e disegno tav. 1 (allegato alla presente), prevede:
 - la posa di elettrodotto interrato lungo la strada di Ciuk sino a raggiungere la nuova cabina prevista, che si collegherà alla linea aerea esistente in direzione Bormio;
 - la contestuale rimozione della corrispondente linea aerea di lunghezza pari a 400 m e dei relativi sostegni.

VISTI:

- l'attestazione di conformità del 13 giugno 2024 redatta dalla società richiedente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D. Lgs n. 259/2003;
- la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie del 13 giugno 2024, redatta dalla società richiedente ai sensi dell'art. 120 del T.U. 1775/33;
- la dichiarazione della società richiedente, datata 23 gennaio 2024, in merito al fatto che l'intervento in oggetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, in quanto ricade nella fattispecie di cui al punto A.15 dell'allegato A del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017;
- la determinazione del 27 maggio 2024 del Comune di Valdisotto di conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta con nota prot. 2622 del 12 marzo 2024, per l'autorizzazione delle opere di riqualificazione in località Ciuk, fra cui la razionalizzazione delle linee elettriche esistenti in loc. Ciuk – Marecciane, nel comune di Valdisotto;

CONSIDERATO che la società Reti Valtellina Valchiavenna s.r.l., con la presentazione dell'istanza, ha dichiarato di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e si è obbligata ad accettare le eventuali condizioni da stabilirsi nella presente autorizzazione a tutela di pubblici e privati interessi;

VISTA la ricevuta del versamento di € 102,00 per le spese di istruttoria della pratica, allegata all'istanza;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

Recepito le premesse e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi,

DETERMINA

1. di autorizzare la società Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (P. Iva 01017590140) a costruire ed esercire le opere elettriche di cui alle premesse, che dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 393544, approvato con D.M. in data 21 marzo 1988, ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato (tav. 1) e dovranno essere collaudate a termini di legge;
2. di dare atto che la società beneficiaria della presente autorizzazione:
 - viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno eventualmente stabiliti, con le sanzioni di legge in caso di inadempienza;
 - è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 52/82;
 - dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni eventualmente riportate nei pareri ed autorizzazioni citati in premessa;
 - è tenuta a comunicare alla scrivente Provincia il giorno di entrata in esercizio delle nuove linee elettriche.
3. tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Reti Valtellina Valchiavenna s.r.l.;
4. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società beneficiaria, ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Valdisotto (SO);
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà pubblicata anche sul sito web della Provincia;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente